



# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot.n. DGPM/IV/12<sup>a</sup>/ 084623 /10/C.34  
Palazzo Marina

Roma, 04.07.2003  
Ten.Col.Cozzolino ☎ mil. 4/4516-civ.0636804516

OGGETTO: D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 - Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze Armate - articoli n. 7 e n. 8.

### INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

- a. seg.circ. n. DGPM/IV/12/110082/0 del 20.09.02;
- b. seg.circ. n. DGPM/IV/12/036930/10/C.34 del 19.03.03

1. In riferimento al trattamento economico di cui al D.P.R. in oggetto, sono pervenute ulteriori richieste di delucidazioni correlate alle modalità da seguire per l'esatta interpretazione e/o applicazione delle norme di cui trattasi e per l'approfondimento delle quali si è reso necessario indire apposite riunioni con gli SS.MM. e con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, allo scopo di conferire agli specifici argomenti univocità di riscontro.

2. In tale quadro e ad integrazione delle circolari a seguito, si riportano le problematiche affrontate con le relative soluzioni concordate:

- a. compatibilità del regime forfetario (articolo 7, comma 9) con l'istituto dello "scotto mensa" (D.M. 03.06.99 n 244, articolo 7, comma 3):

Da un approfondito esame della questione, è emerso che non vi è contraddizione tra la disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 3 del D.M. 244/99 e la concessione del regime forfetario di cui all'articolo 7, comma 9 del D.P.R. 163/02.

E' appena il caso di evidenziare che i Comandi competenti a concedere le autorizzazioni di cui trattasi dovranno farlo nel pieno rispetto di tutte le norme a carattere amministrativo e contabile che regolano la specifica materia.

Come già precisato alla pagina 9, terzo capoverso della circolare a seguito in a. ed al punto 4, lettera b. della circolare a seguito in b., si coglie l'occasione per ribadire che non può essere previsto un trattamento economico di missione misto.

b. diritto all'indennità di € 775,00 (articolo 8, comma 5) in regime di fruizione di ASC, APP o "alloggiamento di Reparto":

Il personale senza famiglia a carico o al seguito - trasferito d'autorità - che nella nuova sede di servizio usufruisce di ASC, APP o "alloggiamento di Reparto", ha diritto a percepire l'indennità di € 775,00, di cui al comma 5 dell'articolo 8 del D.P.R. 163/02;

c. modalità di pagamento dell'indennità di € 1.500,00 (articolo 8, comma 5):

Il personale che - trasferito d'autorità - raggiunge da solo la nuova sede di servizio ricongiungendosi successivamente (entro i tre anni previsti dalle norme già vigenti) al proprio nucleo familiare può richiedere che il pagamento dell'indennità in questione venga frazionato in due volte (alla stregua dell'indennità di 1^ sistemazione).

In questo caso, all'interessato sarà liquidata una prima *tranche* (€ 775,00) all'atto del raggiungimento della nuova sede di servizio ed una seconda *tranche* (€ 725,00), all'atto del ricongiungimento con la famiglia.

3. Con la presente si intende dare risposta ai vari quesiti già pervenuti sugli specifici argomenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ten. Gen. Cosimo D'ARRIGO)

